



n. 3357/13 R.G.

SENTENZA

N° 1461/2016

DEF. 7 GIUG 2016

C.M.G. 1200

REP. 3610



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

*offerta? causa
in materia
di rapporti
societari*

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, composto dai seguenti

Magistrati:

- dott.ssa Manuela Farini - Presidente
- dott.ssa Gabriella Zanon - Giudice rel.
- dott. Luca Bocconi - Giudice

sentita la relazione del Giudice relatore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° grado iscritta al n. 3357/13 R.G.

DA

A con gli avv.ti

- ATTORE OPPONENTE -

CONTRO

B, con l'avv.

- CONVENUTA OPPOSTA -

OGGETTO: Cause in materia di rapporti societari

Avv. Zanon

CONCLUSIONI

come da fogli allegati al verbale dell'udienza del 17 giugno 2015

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto n.527/13 del 4/7.3.2013 il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa ha ingiunto a **A** : il pagamento in favore di **B** , sulla base di assegno postale emesso dal predetto **A** in favore di **B** e risultato impagato, dell'importo di euro 10.020,59 (euro 10.000,00 per capitale, euro 20,59 per spese di commissione), oltre interessi e spese. A sostegno del ricorso monitorio l'ingiungente esponeva che la consegna di detto assegno era avvenuta in esecuzione di un accordo *inter partes* relativo alle vicissitudini della **C** s.r.l., di cui entrambi erano soci, che avevano portato alla cessione, in data 28.3.2011, di tutte le quote di partecipazione societaria a **D** e **E**

A : ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo assumendo che l'assegno sarebbe stato ottenuto da **B** "tramite raggiri" e comunque inducendolo in errore sulle somme dallo stesso dovute e dunque sulla base di una volontà negoziale coartata, con conseguente annullabilità dell'accordo intercorso tra le parti. L'opponente ha quindi chiesto che, previo accertamento del vizio del consenso per dolo o errore essenziale riconoscibile, il decreto ingiuntivo opposto venga revocato.

Costituendosi in giudizio **B** ha chiesto preliminarmente la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nel merito la conferma dello stesso e la condanna di **A** al pagamento delle somme ingiunte.

Concessa la provvisoria esecuzione del decreto e assegnati i termini, richiesti dalle parti, per il deposito delle memorie ex art.183, sesto comma, c.p.c., la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio, omessa ogni istruttoria, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 17 giugno 2015.



L'opposizione è infondata e va respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Va innanzitutto rilevato che non è contestata l'avvenuta sottoscrizione e consegna da parte di **A** a **B** dell'assegno postale in questione, n.7126457954 > 760112100, in favore del predetto **B**, prodotto in copia in allegato al ricorso monitorio ed in originale (v. doc.10) nel corso del giudizio.

Di tale assegno Poste Italiane aveva rifiutato il pagamento per illeggibilità della firma.

L'assegno (bancario o postale), nei rapporti diretti tra traente e prenditore (ovvero tra girante ed immediato giratario), anche se privo di valore cartolare, deve essere considerato come una promessa di pagamento, e pertanto, secondo la disciplina dell'art. 1988 c.c., comporta una presunzione *juris tantum* dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente (o il girante) non fornisca la prova dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto.

Nella specie neppure è contestato che l'assegno in oggetto sia stato emesso e consegnato da **A** a **B** in adempimento dell'accordo transattivo per la definizione dei reciproci rapporti dare/avere relativi alla società immobiliare , di cui entrambi erano soci.

L'opposizione si incentra esclusivamente sull'assunto che detto accordo sarebbe annullabile per dolo o errore essenziale e riconoscibile determinato da **B**

L'opponente, tuttavia, ha assolto all'onere che su di lui incombeva di provare l'esistenza dei dedotti vizi della volontà, di cui non ha neppure allegato i fatti costitutivi, ex art.1428, 1429, 1431, 1439 c.c.; in particolare, l'opponente non ha allegato di quali artifici o raggiri la controparte si sarebbe avvalsa al fine di indurlo a concludere l'accordo transattivo in parola e neppure in cosa sia consistito l'errore, connotato da essenzialità e riconoscibilità e determinato dall'altro contraente, in cui egli sarebbe incorso.

Né l'opponente ha offerto prove idonee a dimostrare l'effettiva esistenza dell'errore e del dolo contrattuale invocati a fondamento dell'eccepita annullabilità dell'accordo transattivo (v. capitoli di prova da 1) a 6) della memoria depositata in data 29.4.2014).

Avv. Rossi

Sc. 1461/2016

Vale altresì osservare che della transazione, di cui lamenta l'annullabilità per vizi del consenso, l'odierno opponente abbia dato parziale esecuzione, a suo esclusivo vantaggio, provvedendo ad incassare l'assegno di euro 1.000,00 consegnatoli da **B** in adempimento della transazione stessa.

L'opposizione è pertanto da rigettare.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza di parte attrice opponente.

Al rigetto dell'opposizione consegue il rigetto della domanda di condanna ex art.96 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo proposta da **A** : nei confronti di

B , ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n.527/13 del 4/7.3.2013;
- 2) condanna **A** a rifondere a **B** le spese del giudizio, liquidate in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;

Venezia, 11 novembre 2015

Il Presidente

Manuelo Fei

Il Giudice estensore

Waltera Anan

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ELISABETTA BELLEMO

Bellemo

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

TRIBUNALE DI VENEZIA
DEPOSITATO
7 GIU. 2016
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO ELISABETTA BELLEMO

Bellemo